

Deliberazione della Giunta Regionale 11 ottobre 2019, n. 10-370

**Legge regionale 56/1977, articolo 30 bis. Disposizioni sulla rimozione e trasformazione dei vincoli di consolidamento in aree a rischio idrogeologico di cui alla Legge 445/1908.**

A relazione dell'Assessore Gabusi:

Premesso che:

a seguito della legge n. 445/1908, con i seguenti atti dello Stato, i quali non definivano con precisione cartografica un'area ma indicavano prevalentemente i centri abitati attraverso il toponimo di riferimento, numerosi centri abitati nel territorio piemontese furono dichiarati da consolidare:

Comune	Località	Atto di Inclusione nel vincolo
AISONE	Capoluogo	R.D. 1277 del 15/08/1930
BELLINO	Pleyne	R.D. 1301 del 8/9/1922
BERGOLO	Bergamaschi	D.M. 28/7/1952
BORGOFRANCO D'IVREA	Baio Dora	D.L. 299 del 2/3/1916
BORGOSIESA	Fraziona Agnona	D.M. 28/7/1952
CAMINO	Brusaschetto	D.P.R. 16/5/1956 n. 634 DGR 34/6420 del 17/7/2007
CASTAGNOLE MONFERRATO	Capoluogo	R.D. 1951 del 16/11/1940
CIVIASCO	Peracino e Civiasco	D.M. 28/7/1952
CLAVESANA	Capoluogo	R.D. 1630 ddel 26/7/1935
CONIOLO	Cascina dei Frati	D.P.R. 16/5/1956 n. 634 (DGR 43-29416 del 21/2/2000)
COSSANO BELBO	Capoluogo	D.M.28/7/1952
COSTIGLIOLE D'ASTI	Capoluogo	D.M. 21/7/1954
FARIGLIANO	Capoluogo	D.M. 28/5/1952
FARIGLIANO	Navigante	D.M. 28/5/1952
FRONT CANAVESE	Capoluogo	D.P.R. 22/2/1967
GOTTASECCA	Valle	D.M. 28/7/1952
LEVICE	Capoluogo	R.D. 147 del 29/01/1931
LOCANA	Capoluogo	D.L. 299 del 2/3/1916
LOCANA	Gascheria	D.L. 299 del 2/3/1916 (DGR 16-8578 del 14/04/2008)
MONDOVI'	Gherbiana	D.M. 28/07/1952
MONDOVI'	Piazza	D.M. 28/07/1952
MONTABONE	Capoluogo	D.P.R. 410 del 26/02/1969
MONTALDO MONDOVI'	Roa' Marenga	D.M. 28/7/1952
MONTALDO SCARAMPI	Capoluogo	D.P.R. 521 del 21/4/1967
MONTANERA	Capoluogo	D.L. 299 del 2/3/1916
MONTECASTELLO	Capoluogo	D.M. 21/7/1954
PERLETTO	Borgata Chiappa	D.M.28/7/1952
PERLETTO	Cascina Bormiotti	D.M.28/7/1952
PORTULA	Masseranga	D.M.28/7/1952
QUASSOLO	Capoluogo	D.M.28/7/1952
ROCCA D'ARAZZO	Capoluogo	D.P.R. 965 del 09/06/1968
ROCCHETTA BELBO	Capoluogo	D.M.28/7/1952
SANTO STEFANO BELBO	Capoluogo	D.M.28/7/1952
SOMANO	Capoluogo	D.M.28/7/1952 D.P.R. 607 del 09/07/1953

- l'articolo 2 della L. 02/02/1974, n. 64, "Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche" in seguito confluito nell'art. 61 del D.P.R. 06/06/2001, n. 380, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" norma gli interventi

urbanistici nei Comuni aventi centri abitati dichiarati da “consolidare”, ed in particolare stabilisce che “nessuna opera e nessun lavoro, salvo quelli di manutenzione ordinaria e di rifinitura, possano essere eseguiti senza la preventiva autorizzazione dell'ufficio tecnico della regione o dell'ufficio del genio civile secondo le competenze vigenti”;

- l'art. 13 della L. 64/1974, in seguito confluito nell'art. 89 del D.P.R. 380/2001, prevede che “tutti i comuni nei quali sono applicabili le norme di cui all'articolo 61, devono richiedere il parere del competente ufficio tecnico regionale sugli strumenti urbanistici generali e particolareggiati prima della delibera di adozione nonché sulle lottizzazioni convenzionate prima della delibera di approvazione, e loro varianti ai fini della verifica della compatibilità delle rispettive previsioni con le condizioni geomorfologiche del territorio”;

- con Decreto del 12 dicembre 1984 il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la Ricerca Scientifica e Tecnologica di concerto con il Ministro dei Lavori Pubblici e il Ministro per la Protezione Civile istituì il Gruppo Nazionale per la Difesa dalle Catastrofi Idrogeologiche (G.N.D.C.D.I.) cui assegnò compiti di studio, ricerca e consulenza nel campo delle conoscenze inerenti il rischio idraulico-geologico, finalizzati alla difesa dalle inondazioni e dalle frane; in questi ambiti di conoscenza vennero costituite specifiche Linee di ricerca organizzate in Unità Operative con Competenze fissate da Programmi speciali tra cui il Programma speciale Studio dei Centri Abitati Instabili (S.C.A.I.);

- a seguito di tali studi e approfondimenti, condotti dall'Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica nel Bacino Padano del C.N.R. di Torino, unità operativa del G.N.D.C.D.I., e dall'allora Settore per la Prevenzione del Rischio Geologico, Meteorologico e Sismico della Regione Piemonte venne edito nel 1993 il volume “Atlante dei centri abitati instabili piemontesi”, in cui per ciascun centro abitato veniva data una descrizione dei dissesti e della cronistoria e dei provvedimenti che furono presi nel tempo;

- l'allora competente Settore per la Prevenzione del Rischio Geologico, Meteorologico e Sismico della Regione Piemonte condusse parallelamente ulteriori studi geologici per l'individuazione dei perimetri di tali centri abitati, finalizzati ad una corretta applicazione dell'art. 2 della L. 64/1974, in quanto i provvedimenti statali che dichiaravano tale status non contenevano una delimitazione cartografica esaustiva degli ambiti definiti da consolidare;

- con Circolare del Presidente della Giunta regionale del 31/12/1992, n. 20/PRE vennero recepite le prescrizioni di cui agli artt. 2 e 3 della L. 64/1974 e le strutture regionali competenti a seguito di tutti gli studi sopracitati, nel 1993 (come da documentazione agli atti) inviarono ai Comuni interessati i perimetri dei centri abitati da consolidare.

Richiamato che:

- con Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 18 del 26 aprile 2001 è stato approvato il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (di seguito PAI);

- a seguito dell'approvazione del PAI, è stato avviato il processo di adeguamento degli strumenti urbanistici secondo le disposizioni di quest'ultimo, da condurre da parte delle Amministrazioni locali, attraverso la verifica di compatibilità rispetto allo stato del dissesto, e sono stati forniti indicazioni e indirizzi specifici in tal senso, a partire dal 2001, con successivi provvedimenti oggi confluiti nella DGR 64-7417 del 7/04/2014 “Indirizzi procedurali e tecnici in materia di difesa del suolo e pianificazione urbanistica”.

Preso atto che ad oggi tutti i comuni interessati dal vincolo di cui alla L. 445/1908 hanno provveduto all'adeguamento del proprio strumento urbanistico al PAI, ad eccezione del Comune di Civiasco che non vi ha ancora provveduto, e che i comuni di Cossano Belbo, Somano e Coniolo rientrano tra gli esonerati dalla verifica di compatibilità di adeguamento al PAI ai sensi delle DGR 48-5335 del 18/02/2002 e 63-5679 del 25/03/2002.

Richiamato, altresì, che:

- l'art. 47 della Legge regionale n. 3 del 25/03/2013 ha aggiunto l'art. 30bis alla Legge regionale 5/12/1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) con cui viene disciplinato il processo di modifica, trasformazione ed eliminazione del vincolo di cui all'art. 61 del DPR 380/2001;

- in attuazione dell'art. 30bis della LR 56/1977, il punto 4.4. della parte 1 dell'allegato A alla DGR n. 64-7417 del 7/04/2014, prevede che la Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica (di seguito Direzione OOPP) verifichi le attuali perimetrazioni degli abitati classificati da trasferire o consolidare al fine di confermare il vincolo, eliminarlo o eventualmente convertirlo in area a Rischio Molto Elevato (RME), a integrazione del PAI vigente, in linea con i disposti di cui al punto 2 della Parte II del medesimo allegato.

Dato atto che:

- in fase di prima applicazione, il Settore Geologico della Direzione OOPP nel 2015 ha condotto, in via sperimentale, degli studi finalizzati all'ottemperanza delle indicazioni della suddetta DGR, per i comuni di Borgofranco di Ivrea, Locana, Quassolo, Front Canavese;

- successivamente il Settore Geologico e i Settori Tecnici competenti per territorio della Direzione OOPP hanno condotto analoghi studi per i restanti comuni soggetti a tale vincolo;

- in coerenza ai criteri di cui alla DGR n. 64-7417 del 07/04/2014, attraverso apposite istruttorie tecniche, il suddetto Settore ha valutato caso per caso i seguenti aspetti complementari:

- la naturale evoluzione nel tempo della pericolosità dei dissesti che ha motivato l'originale apposizione del vincolo;

- l'esistenza di studi strumentali recenti che documentino e giustifichino tecnicamente le perimetrazioni a suo tempo approvate;

- la classificazione urbanistica vigente, laddove tenga conto correttamente del rischio geologico e già tuteli adeguatamente il patrimonio edilizio esistente attraverso le norme di piano; sulla base:

a. dei dati conoscitivi in suo possesso;

b. dei dati di carattere geologico e idraulico contenuti nei Piani regolatori adeguati al PAI o il cui quadro del dissesto sia già stato condiviso;

c. di approfondimenti appositamente svolti;

d. delle conoscenze dedotte dall'Atlante dei rischi del PAI.

Dato atto inoltre che:

- come da istruttoria effettuata dal medesimo Settore risulta che, per i Comuni di Borgosesia, Bergolo, Clavesana, Levice, Costigliole d'Asti, Montabone, Camino, Castagnole Monferrato, Montaldo Scarampi, Rocca d'Arazzo, Aisone, Montaldo Mondovì, Perletto, Cossano Belbo, Farigliano, Gottasecca, Mondovì, Montanera, Quassolo, Portula, Bellino, Locana, Santo Stefano Belbo, i cui strumenti urbanistici sono stati adeguati al PAI, non permangono condizioni di rischio molto elevato e che le norme dello strumento urbanistico adeguato al PAI sono sufficienti a disciplinare l'utilizzo del territorio anche in assenza delle autorizzazioni prescritte dall'art. 61 del DPR 380/2001, in quanto le valutazioni di fattibilità degli interventi inerenti al rischio idrogeologico, effettuate nell'ambito della redazione dello strumento urbanistico, hanno sostituito il contenuto tecnico di cui alle autorizzazioni di cui all'art. 61 del D.P.R. 380/01, rendendo queste ultime un mero aggravio formale;

- per le finalità di cui all'articolo 30 bis, comma 3, lettera b, è stata inviata ai suddetti comuni interessati una nota (prot. 00030103 del 01/07/2019) con cui si comunicava quale esito della revisione, ivi prescritta, l'eliminazione del vincolo e che non sono pervenute osservazioni nei tempi indicati.

Dato atto altresì che:

- come da istruttoria effettuata dal medesimo Settore risulta che, per i Comuni di Somano, Rocchetta Belbo, Civiasco, Borgofranco d'Ivrea, Front Canavese, Coniolo, Montecastello, contestualmente all'eliminazione del vincolo di cui alla L. 445/1908, è necessario proporre la perimetrazione di un'area RME;

- per le finalità di cui all'articolo 30 bis, comma 3, lettera b, è stata inviata ai suddetti Comuni di Somano, Rocchetta Belbo, Civiasco, Borgofranco d'Ivrea, Front Canavese, Coniolo,

Montecastello una nota (00030072 del 01/07/2019) con cui si comunicava quale esito della revisione, ivi prescritta, l'eliminazione del vincolo e la contestuale necessità di avviare le procedure di proposta all'Autorità di Bacino di una nuova area RME e che non sono pervenute osservazioni nei tempi indicati.

Ritenuto, pertanto, ai sensi dell'articolo 30 bis della legge regionale 56/1977, approvare:

- l'allegato 1, facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, per i Comuni di Borgosesia, Bergolo, Clavesana, Levice, Costigliole d'Asti, Montabone, Camino, Castagnole Monferrato, Montaldo Scarampi, Rocca d'Arazzo, Aisone, Montaldo Mondovì, Perletto, Cossano Belbo, Farigliano, Gottasecca, Mondovì, Montanera, Quassolo, Portula, Bellino, Locana, Santo Stefano Belbo per i quali, non essendo stato valutato necessario perimetrare un'area RME, si procede ad eliminare il vincolo di cui alla L. 445/1908 senza necessità di convertire lo stesso in area RME in quanto, in ottemperanza alla DGR 64-7417 del 7/04/2014, la tutela del territorio e della vita umana è garantita dalle norme dei PRG vigenti adeguati al PAI;

- l'allegato 2, facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, per i Comuni di Somano, Rocchetta Belbo, Civiasco, Borgofranco d'Ivrea, Front Canavese, Coniolo, Montecastello, per i quali, in ottemperanza alla DGR 64-7417 del 7/04/2014, ai fini dell'eliminazione del vincolo di cui alla L. 445/1908 è necessario proporre la perimetrazione di un'area RME, tramite l'invio della rispettiva proposta all'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po ai fini della sua approvazione, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia; stabilendo per i suddetti comuni la vigenza del vincolo di cui alla L.445/1908 fino alla istituzione della rispettiva nuova area RME e disponendo di rinviare a successivo provvedimento della Giunta regionale la presa d'atto dell'istituzione delle nuove aree RME, a seguito dell'approvazione da parte dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po.

Vista la L. 445 del 09/07/1908;

visto il DPR 380/200;

visto il DPCM del 24 maggio 2001;

vista la LR n. 56 del 5 dicembre 1977;

vista la DGR n. 64-7417 del 7 aprile 2014.

Attestata l'assenza degli effetti diretti ed indiretti, del presente provvedimento, sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016.

Tutto ciò premesso, la Giunta Regionale, unanime,

*delibera*

- di approvare, ai sensi dell'articolo 30 bis della legge regionale 56/1977:

- l'allegato 1, facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, per i Comuni di Borgosesia, Bergolo, Clavesana, Levice, Costigliole d'Asti, Montabone, Camino, Castagnole Monferrato, Montaldo Scarampi, Rocca d'Arazzo, Aisone, Montaldo Mondovì, Perletto, Cossano Belbo, Farigliano, Gottasecca, Mondovì, Montanera, Quassolo, Portula, Bellino, Locana, Santo Stefano Belbo per i quali, non essendo stato valutato necessario perimetrare un'area RME, si procede ad eliminare il vincolo di cui alla L. 445/1908 senza necessità di convertire lo stesso in area RME in quanto, in ottemperanza alla DGR 64-7417 del 7/04/2014, la tutela del territorio e della vita umana è garantita dalle norme dei PRG vigenti adeguati al PAI;

- l'allegato 2, facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, per i Comuni di Somano, Rocchetta Belbo, Civiasco, Borgofranco d'Ivrea, Front Canavese, Coniolo, Montecastello;

- di stabilire che, per i comuni di cui al suddetto allegato 1, si elimina il vincolo di cui alla L. 445/1908 senza necessità di convertire lo stesso in area RME in quanto, in ottemperanza alla DGR

64-7417 del 7/04/2014, la tutela del territorio e della vita umana è garantita dalle norme dei PRG vigenti adeguati al PAI;

- di stabilire che, per i comuni di cui al suddetto allegato 2, in ottemperanza alla DGR 64-7417 del 7/04/2014, ai fini dell'eliminazione del vincolo di cui alla L. 445/1908 è necessario proporre la perimetrazione di un'area RME, tramite l'invio della rispettiva proposta all'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po ai fini della sua approvazione, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia; stabilendo per i suddetti comuni la vigenza del vincolo di cui alla L.445/1908 fino alla istituzione della rispettiva nuova area RME e disponendo di rinviare a successivo provvedimento della Giunta regionale la presa d'atto dell'istituzione delle nuove aree RME, a seguito dell'approvazione da parte dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po;
- di demandare alla Direzione OOPP l'invio delle proposte relative ai comuni di cui al medesimo allegato 2 all'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po ai fini della loro approvazione, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia; nonchè di provvedere alla pubblicazione dei suddetti allegati sul sito istituzionale dell'Ente;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010; i relativi allegati sono consultabili sul sito istituzionale dell'Ente.

(omissis)